



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Professionista certificato UNI 11511

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.com
Pec: barbaraperra@pec.it

OGGETTO: **Bonus investimenti nel mezzogiorno – novità 31.12.2022**

La Legge 178/2020, comma 171, ha prorogato l'operatività dell'agevolazione nota come "Bonus investimenti nel mezzogiorno" sino al 31.12.2022. Vediamo i tratti generali di questa misura agevolativa la cui normativa di riferimento è contenuta nella L. 208/2015 (comma 98 e ss.).

AMBITO SOGGETTIVO

I destinatari della norma sono le **imprese localizzate** nei territori economicamente svantaggiati delle Regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo** che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** facenti parte di un "**progetto di investimento iniziale**" destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato. L'agevolazione non spetta alle imprese operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono, inoltre, estromesse le imprese in difficoltà (secondo la definizione dell'UE C 249/6 del 31.07.2014).

BENI AGEVOLABILI

Per quanto concerne i beni agevolabili, che possono essere acquisiti anche mediante leasing finanziario, deve trattarsi di "**macchinari, impianti e attrezzature**" iscrिवibili, secondo l'OIC 16, alle voci B.II.2 e B.II.3. Sono esclusi dall'agevolazione i beni quali autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni, siccome inclusi nella voce B.II.4 "Altri beni".

Benché resi in relazione ad analoghe misure agevolative, si ritengono validi i chiarimenti espressi dall'Agenzia entrate nella circ. 4/2017, secondo la quale possono essere intesi come "beni nuovi" (e quindi agevolabili) anche quelli esposti in show room e, a determinate condizioni, i beni complessi (realizzati con l'utilizzo di beni nuovi e usati) o realizzati in economia.

MISURA DEL CREDITO

Il credito d'imposta varia a seconda della **localizzazione degli investimenti** e della **dimensione di impresa**:

per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;

• per le Regioni Abruzzo e Molise, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.

Sono previsti i seguenti tetti massimi di investimento per ciascun progetto di investimento:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

APETTO FISCALE E CONTABILE

Il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP ed ha natura di contributo in conto impianti. È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6869) attraverso i servizi telematici dell'Agenzia entrate (Entratel o Fisconline) a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

PERIODO OSSERVAZIONE

I beni agevolati devono essere mantenuti sino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione (ad esempio, un bene acquistato nel 2020 deve essere mantenuto sino al 31.12.2025) pena l'obbligo di rideterminazione del credito. Più precisamente, il credito d'imposta è ricalcolato in diminuzione se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione. Inoltre, si deve procedere alla rideterminazione anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (ad esempio, bene acquistato/ultimato nel 2020 ma entrato in funzione solo nel 2023 a causa di ritardi nel collaudo dell'impianto).

Non comporta la rideterminazione del credito d'imposta l'affitto del ramo d'azienda avente a oggetto gli investimenti agevolati (risposta ad interpello 75/2019).

COMUNICAZIONE E MODULUSTICA

Per accedere al credito d'imposta occorre presentare apposita comunicazione all'Agenzia entrate (direttamente o tramite consulenti abilitati come intermediari) esclusivamente in via telematica, mediante un apposito software. È possibile presentare il modello di comunicazione con i dati previsionali del piano degli investimenti da effettuare oppure successivamente alla conclusione degli stessi.

CUMULABITA

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato. L'Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente per la cumulabilità con i superammortamenti (circ. 34/2020) e con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (L. 178/2020, commi 1051-1063) a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento (risposta ad interpello 360/2020).